



**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 8**

ATTO N. DD 4000

Torino, 04/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: C.8 - CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI ALCOLISTI ANONIMI E NARCOTICI ANONIMI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELCI8 30/2025 DEL 25/06//2025 CON VANTAGGIO ECONOMICO COMPLESSIVO PARI AD EURO 507,15 E RELATIVI DISCIPLINARI D'USO DEI LOCALI. APPROVAZIONE.

Con Deliberazione DELCI8 30/2025 del 25/06/2025 immediatamente esecutiva, il Consiglio Circoscrizionale ha approvato le proposte progettuali presentate dalle sotto indicate Associazioni, e le concessioni ricorrenti gratuite dei locali, come di seguito specificato:

- ALCOLISTI ANONIMI, con sede legale a Roma, Via Di Torre Rossa n. 35, Cap 00165 - C.F./P.IVA 80444870580, che ha presentato istanza n. 2025.0000555 del 14/05/2025, prot. 067/00001646/2025 del 14/05/2025, per l'utilizzo a titolo gratuito ed in autogestione della "Sala Riunioni Seminterrato", ubicata nel seminterrato del Centro Civico, con ingresso da Via Campana n. 28, superficie mq. 54,80, volumetria mc. 191,80, capienza massima n. 40 persone, con decorrenza dal 10 agosto 2025 al 31 agosto 2025, tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30, per un totale massimo di ore 6 per lo svolgimento del progetto denominato "Recupero dipendenza da alcol". L'associazione propone incontri di sostegno rivolti alle persone con dipendenza dall'alcol e problematiche correlate, dando la possibilità, a chi lo desidera, di affrontarle nell'ambito di un programma di mutua assistenza e di sostegno psicologico che coinvolge familiari ed amici, basata sulla condivisione di esperienze e di buone pratiche;
- NARCOTICI ANONIMI, con sede legale a Firenze, Via G. Capponi n. 20, Cap 50121 C.F./P.IVA 05120880488, che ha presentato istanza n. 2025.0000545 del 11/05/2025, prot. 067/00001601/2025 del 11/05/2025, e successiva integrazione pervenuta su piattaforma Moon in data 27/05/2025, legata allo stesso numero di protocollo, per l'utilizzo a titolo gratuito ed in autogestione della "Sala Riunioni Seminterrato", ubicata nel seminterrato del Centro Civico, con ingresso da via Campana n. 28, superficie mq. 54,80, volumetria mc. 191,80, capienza massima n. 40 persone, con decorrenza dal 10 agosto 2025 al 31 agosto 2025, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.30, il martedì dalle ore 20.00 alle 22.00, il sabato dalle ore 18.00 alle ore 19.30, la domenica dalle ore

11.00 alle ore 12.30, per un totale massimo di ore 28,5, per lo svolgimento del progetto “Recupero della dipendenza da alcol” che prevede la realizzazione di riunioni di auto mutuo aiuto per il recupero dalla tossicodipendenza;

L'agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città, dall'art. 14 del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici e rientra nelle linee guida previste dalla deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 8 DELCI8 98 del 16 Dicembre 2024.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento di concessione dei locali della Circoscrizione 8, l'uso gratuito dei locali comporta per:

- l'Associazione ALCOLISTI ANONIMI un vantaggio economico indicativamente quantificabile in un importo non superiore ad Euro 88,20 per un numero massimo di ore 6 totali;

- l'Associazione NARCOTICI ANONIMI un vantaggio economico indicativamente quantificabile in un importo non superiore ad Euro 418,95 per un numero massimo di ore 28,5 totali;

Tale importo risulta determinato sulla base delle tariffe orarie in vigore per l'anno 2025, aggiornate secondo i criteri di adeguamento annuale all'indice dell'ISTAT approvato con disposizione Interna del Dipartimento Decentramento e Servizi Civici n. 1563 del 17 dicembre 2024.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città e, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, è stato sottoposto al vaglio del competente Servizio Controllo Utenze per l'acquisizione della presa d'atto in materia di razionalizzazione delle spese per utenze.

Di seguito si indicano i dati delle utenze della “Sala Riunioni Seminterrato” ubicata in Via Campana 28, oggetto di concessione, con i seguenti identificativi:

riscaldamento: PDR 09951208105128;

energia elettrica: POD IT020E00222198;

utenza idrica : PDP 0100127200029116 - PDP 0100127200012948

Le suddette utenze non sono ad uso esclusivo risultando in comune con altre porzioni di immobile.

Si dà atto che le associazioni richiedenti indicate in premessa, destinatarie del vantaggio economico, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e di quanto previsto dal DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 775/2024 del 16 dicembre 2024, non risultano avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

Si dà atto che l'Associazione ALCOLISTI ANONIMI è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 3153.

Si dà atto che l'Associazione NARCOTICI ANONIMI è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 5021.

Si dà atto che le suddette associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali, resa nell'ambito dell'istanza telematica .

Le condizioni che regolano le concessioni dei locali sono indicate negli allegati “Schema di disciplinare d'uso” dei locali che si approvano con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto il Regolamento per la concessione dei locali da parte delle Circoscrizioni n. 186 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991, mecc. 90 075908, modificato con deliberazioni del 4 maggio 1992, mecc. n. 92 04078/08, del 19 marzo 2007, mecc. n. 2007 00545/094 esecutiva dal 2 aprile 2007;
- Visto il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà della Circoscrizione 8 approvato in data 14/06/2017 (n. mecc. 2017 01505/09), e sue successive modificazioni (DELCI8 29/21 del 19 maggio 2021 e DELCI8 n.90 del 21 dicembre 2022);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare lo Schema di Disciplinare d'uso e le concessioni ricorrenti, a titolo gratuito e in autogestione dei locali circoscrizionali come sotto indicato:

• **ALCOLISTI ANONIMI**, con sede legale a Roma, Via Di Torre Rossa n. 35, C.F. 80444870580, per l'utilizzo a titolo gratuito e in autogestione della Sala riunioni seminterrato, ubicata nel seminterrato del Centro Civico con ingresso da Via Campana n. 28, superficie mq. 54,80, volumetria mc. 191,80, capienza massima n. 40 persone, tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 con decorrenza dal 10 agosto 2025 sino al 31 agosto 2025, per un totale massimo di 6 ore, per lo svolgimento del progetto "Recupero dipendenza da alcol" ed un vantaggio economico quantificabile in un importo non superiore ad Euro 88,20 (All. 1);

• **NARCOTICI ANONIMI**, con sede legale a Firenze, Via G. Capponi n. 20, C.F. 05120880488, per l'utilizzo a titolo gratuito e in autogestione della Sala Riunioni Seminterrato, ubicata nel seminterrato del Centro Civico, con ingresso da Via Campana n. 28, superficie mq. 54,80, volumetria mc. 191,80, capienza massima n. 40 persone, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.30, il martedì dalle ore 20,00 alle 22,00, il sabato dalle ore 18.00 alle ore 19.30, la domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.30, con decorrenza dal 10 agosto 2025 sino al 31 agosto 2025, per un totale massimo di 28,5 ore, per lo svolgimento di riunioni di auto mutuo aiuto per il recupero dalla tossicodipendenza, ed un vantaggio economico indicativamente quantificabile in un importo non superiore ad Euro 418,95 (All. 2);

Tali importi sono stati determinati sulla base delle tariffe orarie in vigore per l'anno 2025, aggiornate secondo i criteri di adeguamento annuale all'indice ISTAT, approvato con disposizione Interna del Dipartimento Decentramento e Servizi Civici n. 1563 del 17 dicembre 2024.

2. Di dispensare dal pagamento delle utenze le Associazioni proponenti, in considerazione del fatto che le attività svolte rientrano tra quelle aventi finalità sociali e sono in diretta connessione con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio Circoscrizionale.

3. Di dare atto che Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città e, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, è stato sottoposto al vaglio del competente Servizio Controllo Utenze per l'acquisizione della presa d'atto in materia di razionalizzazione delle spese per utenze.

4. Si dà atto che le suddette associazioni, destinatarie del vantaggio economico, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e di quanto previsto dal DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 775/2024 del 16 dicembre 2024, non risultano avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

Si dà atto, contestualmente, che l'Associazione **ALCOLISTI ANONIMI** è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 3153 e che l'Associazione **NARCOTICI**

ANONIMI è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 5021

5. Di dare atto che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità relative alla sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori, del corretto uso dei locali concessi e degli arredi presenti nei locali, sono a carico dei concessionari, intendendosi la Circoscrizione esonerata da qualsiasi genere di responsabilità.

6. Di dare atto che in conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento di Contabilità, la mancata osservanza di quanto formalizzato con il presente atto comporterà la decadenza della concessione.

7. Di dare atto che le Associazioni di cui in oggetto hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto di cui al D. Legge 31 2010 n. 78 convertito nella Legge 3 maggio 30 luglio 2010 n. 122, conservata agli atti della Circoscrizione.

8. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato al presente atto (All. 3)

9. Di dare atto che, già in sede di approvazione dell'atto deliberativo, è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione.

10. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che, con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

11. Di dichiarare, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta;

12. La Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2022, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

13. Si attesta il rispetto dell'art 53 c.16 del D.lgs 165/2001

14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente".

Gli allegati, in originale, sono conservati agli atti della Circoscrizione.

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Patrizia Rossini

DISCIPLINARE D'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI

Il sottoscritto.....
nato a
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione ALCOLISTI ANONIMI, con sede legale a Roma, Via Di Torre Rossa 35, PIVA/CF 80444870580, consapevole della sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

di aver letto compreso e capito il seguente disciplinare che viene accettato in tutte le sue parti attraverso l'apposizione della propria firma in calce allo stesso.

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare approvato nel suo schema generale con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 19 Gennaio 2024 che disciplina l'utilizzo del locale "SEMINTERRATO" sito in Via Campana n. 28 di competenza circoscrizionale, secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del vigente Regolamento n. 186 per la "Concessione locali comunali da parte delle Circoscrizioni" ed è parte integrante e sostanziale della determinazione di concessione.

ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il locale oggetto del presente disciplinare è da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle attività per le quali il concessionario ha presentato specifica istanza, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- 1) i locali non potranno essere destinati a sede dell'Associazione;
- 2) nel locale avuto in concessione si dovranno svolgere esclusivamente attività per cui non è richiesta la verifica preventiva della Commissione Provinciale di Vigilanza;
- 3) la destinazione d'uso deve corrispondere a quella indicata nell'atto di concessione;
- 4) non può essere consentito ad altri né in tutto, né in parte il godimento del locale oggetto del presente disciplinare.
- 5) nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e, in questo caso, non verranno applicate sanzioni.
- 6) in caso di sottrazione di beni mobili, il concessionario è tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni civili della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciandone copia alla Circoscrizione.

ART. 3 RIMBORSO SPESE

Per le concessioni a titolo oneroso, i rimborsi spese orari sono annualmente incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.

Le spese saranno fatturate a carico del concessionario, il corrispettivo è dovuto indipendentemente dall'utilizzo dei locali.

ART. 4
UTENZE

Le utenze non sono a carico del concessionario; gli identificativi dei contatori e i relativi soggetti intestatari sono richiamati nella determinazione di concessione.

ART. 5
DURATA E RINUNCIA

La concessione decorrerà dal 10 agosto 2025 e avrà termine in data 31 agosto 2025, nei giorni ed orari indicati nel provvedimento di concessione: il giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Eventuali modifiche di orario di utilizzo del locale concesso devono essere preventivamente e tempestivamente richieste per iscritto al Dirigente della Circoscrizione, che deciderà in merito alla loro autorizzazione.

Una eventuale rinuncia alla concessione del locale deve essere comunicata in forma scritta almeno 10 giorni prima della data di inizio attività, precisando di quale locale trattasi, indicando data della domanda originaria, la data di utilizzo che era stata richiesta e la motivazione della rinuncia. Si sottolinea che ai sensi dell'art. 84 comma 2 punto a) e comma 3 del Regolamento di contabilità della Città, la mancata osservanza di quanto sopra indicato e di quanto riportato nel presente disciplinare potrà comportare la decadenza della concessione e in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto, per motivi imputabili al concessionario e salvo rinuncia comunicata come sopra indicato, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

ART. 6
REVOCA

La concessione è revocabile in ogni momento in relazione alle necessità dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento 397 ove il bene risulti necessario al soddisfacimento di interessi pubblici di particolare rilevanza, la Città di Torino provvederà a riprendere il bene assegnato alla Circoscrizione, dal momento che quest'ultima ne ha gestione, rimanendo la proprietà in capo alla Città.

La Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del sopra citato "Regolamento n. 186", con provvedimento motivato del suo Dirigente di Servizio Circoscrizione 8, di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata per prioritarie ed improcrastinabili esigenze proprie che comportino la necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di attività istituzionali e/o deliberate dalla medesima.

La concessione potrà essere sospesa e/o revocata nel caso si verifichino situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali. La concessione potrà essere revocata anche nel caso in cui i locali siano scarsamente utilizzati o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento concessorio, o nel caso venga arrecato in qualunque forma o ragione molestia, pregiudizio o danno ad altre attività condotte in locali attigui ai locali concessi. La comunicazione della sospensione o revoca della concessione sarà trasmessa quanto prima possibile al concessionario, con un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di inagibilità o in presenza di situazioni di pericolo il provvedimento ha comunque efficacia immediata e non dà diritto ad alcun rimborso per indennizzo al concessionario per i giorni non usufruiti; eventualmente è a discrezione del Dirigente di Servizio Circoscrizione 8 concedere la facoltà di recupero delle giornate non utilizzate.

ART. 7
CONSEGNA

Il locale è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora siano presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare in tutto od in parte l'utilizzo.

Per le concessioni in autogestione sarà cura del concessionario, o di un suo delegato per iscritto,

provvedere al ritiro delle chiavi, all'apertura/chiusura del locale e alla sua sorveglianza ed egli sarà responsabile del suo corretto uso anche da parte degli esterni che frequenteranno il locale oggetto della presente concessione, che dovranno sottostare alle prescrizioni di cui al seguente art. 8.

ART. 8

PULIZIA E SORVEGLIANZA

Per le concessioni in autogestione il concessionario provvede, a propria cura e spese negli orari concessi, all'accurata pulizia del locale al termine delle attività, lasciandolo in ordine. Qualora il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la sorveglianza, la capienza massima, la pulizia del locale e delle attrezzature e ogni altro onere declinato nel presente disciplinare, l'Amministrazione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In casi più gravi o di recidiva, l'Amministrazione può escludere l'inadempiente a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc, comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali e delle attrezzature da parte del concessionario, si applicheranno le norme previste dal Regolamento n. 186.

ART. 9

RESPONSABILITÀ

L'utilizzo dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici. Il concessionario terrà l'Amministrazione indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione.

Una utilizzazione dei locali non corrispondente alla destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione implica l'immediata revoca dello stesso provvedimento, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del concessionario.

Il concessionario provvederà altresì a:

- custodire le chiavi dei locali, delle quali è fatto espresso divieto di fare duplicati, organizzare i servizi di pulizia e sovrintendere al corretto uso delle utenze;
- segnalare tempestivamente alla Circostrizione le manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante l'esercizio della concessione.

Sarà cura del concessionario sorvegliare che vengano rispettate le norme di sicurezza e di comportamento di cui alla normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla Sicurezza. In tale ottica, il concessionario dovrà assumersi l'impegno di curare e mantenere costantemente libere le uscite di sicurezza disponibili come vie di fuga in caso di emergenza. Durante l'utilizzo del locale verificare che sia sempre rispettata la capienza massima del medesimo locale, in modo tale che nel medesimo non siano contemporaneamente presenti un numero di utenti superiore al quantitativo indicato. Il concessionario si impegna a non smerciare alcun tipo di bevanda né altro genere alimentare.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale sollevando la Città da ogni onere comunque derivante, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali avuti in concessione e manleva l'Amministrazione, da qualsiasi responsabilità civile e penale o questione di qualunque genere connessa all'uso e alla gestione dei locali oggetto del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

ART. 10

RICONSEGNA

Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire il locale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'atto della concessione, nonché dovrà depositare agli atti dell'Amministrazione una relazione inerente l'attività svolta.

ART. 11

ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno

accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nel locale dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 12
FORO COMPETENTE

Per gli effetti della presente concessione, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. Per quanto non previsto o richiamato nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione. Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino,

Firma per accettazione e
sottoscrizione del presente disciplinare

La Dirigente
Dott.ssa Patrizia ROSSINI

DISCIPLINARE D'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI

Il sottoscritto.....
nato a
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione NARCOTICI ANONIMI, con sede legale a Firenze, Via Capponi 20, C.F./P.IVA 05120880488
consapevole della sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

di aver letto compreso e capito il seguente disciplinare che viene accettato in tutte le sue parti attraverso l'apposizione della propria firma in calce allo stesso.

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare approvato nel suo schema generale con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 19 Gennaio 2024 che disciplina l'utilizzo del locale "SEMINTERRATO" sito in Via Campana n. 28 di competenza circoscrizionale, secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del vigente Regolamento n. 186 per la "Concessione locali comunali da parte delle Circoscrizioni" ed è parte integrante e sostanziale della determinazione di concessione.

ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il locale oggetto del presente disciplinare è da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle attività per le quali il concessionario ha presentato specifica istanza, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- 1) i locali non potranno essere destinati a sede dell'Associazione;
- 2) nel locale avuto in concessione si dovranno svolgere esclusivamente attività per cui non è richiesta la verifica preventiva della Commissione Provinciale di Vigilanza;
- 3) la destinazione d'uso deve corrispondere a quella indicata nell'atto di concessione;
- 4) non può essere consentito ad altri né in tutto, né in parte il godimento del locale oggetto del presente disciplinare.
- 5) nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e, in questo caso, non verranno applicate sanzioni.
- 6) in caso di sottrazione di beni mobili, il concessionario è tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni civili della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciandone copia alla Circoscrizione.

ART. 3 RIMBORSO SPESE

Per le concessioni a titolo oneroso, i rimborsi spese orari sono annualmente incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà

in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.

Le spese saranno fatturate a carico del concessionario, il corrispettivo è dovuto indipendentemente dall'utilizzo dei locali.

ART. 4 UTENZE

Le utenze non sono a carico del concessionario; gli identificativi dei contatori e i relativi soggetti intestatari sono richiamati nella determinazione di concessione.

ART. 5 DURATA E RINUNCIA

La concessione decorrerà dal 10 agosto 2025 e avrà termine in data 31 agosto 2025, nei giorni ed orari indicati nel provvedimento di concessione: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.30, martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00, sabato dalle 18.00 alle 19.30, domenica dalle 11.00 alle 12.30.

Eventuali modifiche di orario di utilizzo del locale concesso devono essere preventivamente e tempestivamente richieste per iscritto al Dirigente della Circoscrizione, che deciderà in merito alla loro autorizzazione.

Una eventuale rinuncia alla concessione del locale deve essere comunicata in forma scritta almeno 10 giorni prima della data di inizio attività, precisando di quale locale trattasi, indicando data della domanda originaria, la data di utilizzo che era stata richiesta e la motivazione della rinuncia. Si sottolinea che ai sensi dell'art. 84 comma 2 punto a) e comma 3 del Regolamento di contabilità della Città, la mancata osservanza di quanto sopra indicato e di quanto riportato nel presente disciplinare potrà comportare la decadenza della concessione e in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto, per motivi imputabili al concessionario e salvo rinuncia comunicata come sopra indicato, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

ART. 6 REVOCA

La concessione è revocabile in ogni momento in relazione alle necessità dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento 397 ove il bene risulti necessario al soddisfacimento di interessi pubblici di particolare rilevanza, la Città di Torino provvederà a riprendere il bene assegnato alla Circoscrizione, dal momento che quest'ultima ne ha gestione, rimanendo la proprietà in capo alla Città.

La Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del sopra citato "Regolamento n. 186", con provvedimento motivato del suo Dirigente di Servizio Circoscrizione 8, di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata per prioritarie ed improcrastinabili esigenze proprie che comportino la necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di attività istituzionali e/o deliberate dalla medesima.

La concessione potrà essere sospesa e/o revocata nel caso si verifichino situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali. La concessione potrà essere revocata anche nel caso in cui i locali siano scarsamente utilizzati o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento concessorio, o nel caso venga arrecato in qualunque forma o ragione molestia, pregiudizio o danno ad altre attività condotte in locali attigui ai locali concessi. La comunicazione della sospensione o revoca della concessione sarà trasmessa quanto prima possibile al concessionario, con un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di inagibilità o in presenza di situazioni di pericolo il provvedimento ha comunque efficacia immediata e non dà diritto ad alcun rimborso per indennizzo al concessionario per i giorni non usufruiti; eventualmente è a discrezione del Dirigente di Servizio Circoscrizione 8 concedere la facoltà di recupero delle giornate non utilizzate.

ART. 7 CONSEGNA

Il locale è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora siano presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare in tutto od in parte l'utilizzo.

Per le concessioni in autogestione sarà cura del concessionario, o di un suo delegato per iscritto, provvedere al ritiro delle chiavi, all'apertura/chiusura del locale e alla sua sorveglianza ed egli sarà responsabile del suo corretto uso anche da parte degli esterni che frequenteranno il locale oggetto della presente concessione, che dovranno sottostare alle prescrizioni di cui al seguente art. 8.

ART. 8 PULIZIA E SORVEGLIANZA

Per le concessioni in autogestione il concessionario provvede, a propria cura e spese negli orari concessi, all'accurata pulizia del locale al termine delle attività, lasciandolo in ordine. Qualora il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la sorveglianza, la capienza massima, la pulizia del locale e delle attrezzature e ogni altro onere declinato nel presente disciplinare, l'Amministrazione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In casi più gravi o di recidiva, l'Amministrazione può escludere l'inadempiente a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc, comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali e delle attrezzature da parte del concessionario, si applicheranno le norme previste dal Regolamento n. 186.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

L'utilizzo dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici. Il concessionario terrà l'Amministrazione indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione.

Una utilizzazione dei locali non corrispondente alla destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione implica l'immediata revoca dello stesso provvedimento, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del concessionario.

Il concessionario provvederà altresì a:

- custodire le chiavi dei locali, delle quali è fatto espresso divieto di fare duplicati, organizzare i servizi di pulizia e sovrintendere al corretto uso delle utenze;
- segnalare tempestivamente alla Circoscrizione le manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante l'esercizio della concessione.

Sarà cura del concessionario sorvegliare che vengano rispettate le norme di sicurezza e di comportamento di cui alla normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla Sicurezza. In tale ottica, il concessionario dovrà assumersi l'impegno di curare e mantenere costantemente libere le uscite di sicurezza disponibili come vie di fuga in caso di emergenza. Durante l'utilizzo del locale verificare che sia sempre rispettata la capienza massima del medesimo locale, in modo tale che nel medesimo non siano contemporaneamente presenti un numero di utenti superiore al quantitativo indicato. Il concessionario si impegna a non smerciare alcun tipo di bevanda né altro genere alimentare.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale sollevando la Città da ogni onere comunque derivante, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali avuti in concessione e manleva l'Amministrazione, da qualsiasi responsabilità civile e penale o questione di qualunque genere connessa all'uso e alla gestione dei locali oggetto del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

ART. 10
RICONSEGNA

Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire il locale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'atto della concessione, nonché dovrà depositare agli atti dell'Amministrazione una relazione inerente l'attività svolta.

ART. 11
ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nel locale dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 12
FORO COMPETENTE

Per gli effetti della presente concessione, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. Per quanto non previsto o richiamato nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione. Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino,

Firma per accettazione e
sottoscrizione del presente disciplinare

La Dirigente
Dott.ssa Patrizia ROSSINI
